

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Il convenuto soccombente non può dolersi della scissione tra causa sull'an e causa sul quantum.**

*In tema di impugnazioni, non è configurabile l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. nel caso in cui, proposta dall'attore una domanda di condanna quantificante ed essendosi pronunciato il giudice solo sull' "an" del credito azionato, la decisione sia impugnata dal convenuto soccombente che invochi la regola della impossibilità di separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum, non essendo prospettabile un'utilità giuridica che possa derivare all'appellante dall'accoglimento del gravame ed, essendo, semmai, interesse del creditore censurare la decisione che abbia, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, proceduto alla detta scissione, procrastinando la tutela del diritto azionato.*

## **Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.9.2013, n. 20609**

*...omissis...*

I primi tre motivi, con i quali si deduce la violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione ad un ricorso asseritamente volto a conseguire una pronunzia di condanna specifica, possono essere trattati congiuntamente, per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto. Al riguardo deve, tuttavia, rilevarsi in relazione a

ciascuno di tali motivi la carenza dell'interesse ad agire della società convenuta in giudizio dal xxx. per il pagamento delle differenze economiche connesse alla illegittima anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Ed invero, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr. Cass. 12.4.2013 n 8934). Non è ravvisabile alcun interesse giuridicamente rilevante della società ricorrente in cassazione a far valere la regola invocata della impossibilità di separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum, essendo, semmai, interesse dell'istante censurare la decisione che abbia, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, proceduto a tale scissione, procrastinando la possibilità per il predetto di ottenere il riconoscimento dell'ammontare del proprio credito, attraverso una decisione di condanna specifica, utilmente azionabile anche in sede esecutiva. Nè la questione potrebbe valutarsi nei termini dell'abuso dell'utilizzo dello strumento processuale, atteso che, come già osservato da questa Corte, le fattispecie finora ritenute sintomatiche di un comportamento contrastante con i principi del giusto processo sono state quelle in cui tale utilizzo è avvenuto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti, che non sia l'inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente, danno che graverebbe sullo Stato debitore, a causa dell'aumento degli oneri processuali, ma contrasta altresì soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata (cfr. Cass. s. u. n. 23.726 del 2007, Cass. 9.5.2012 n. 7096). E' stato anche chiarito che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. 23.12.2009 n. 27151).

Per quanto già detto, non si ravvisa l'esigenza giuridica di prospettare la lesione del principio richiamato da parte di soggetto diverso da quello che invoca la tutela giudiziale immediata.

Peraltro, va anche considerato che la interpretazione della domanda, ossia la valutazione se la parte abbia chiesto pronunzia sul quantum ovvero pronunzia di condanna generica è "quaestio facti" apprezzabile dai giudici del merito.

Anche considerando il merito della doglianza, vale osservare che non è stato, poi, neanche specificato se l'accertamento del quantum è stato demandato o meno a separato giudizio ovvero se, pronunziata con sentenza non definitiva condanna generica, sia stata disposta la prosecuzione dello stesso giudizio per la determinazione del quantum.

E' stato invero da questa Corte affermato che, nell'ipotesi in cui con la domanda iniziale sia stata richiesta una condanna specifica, ai fini della scissione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum", occorre distinguere secondo che essa avvenga all'interno dello stesso processo, o dia invece luogo a due diversi processi: mentre in quest'ultimo caso la scissione richiede l'istanza dell'attore ed il consenso del convenuto, nel primo l'adesione della controparte non è necessaria, e la separazione può essere disposta anche d'ufficio, ma l'attore ha pur sempre l'onere d'indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la

determinazione del "quantum", incorrendo altrimenti nel rigetto della domanda, se non adeguatamente provata (cfr. Cass. 27.7.2005 n. 15686).

Le censure proposte sono, pertanto, inammissibili.

Quanto all'ultima censura, con la quale si contesta la erroneità della valutazione del materiale probatorio, la stessa mira a sollecitare una rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità, posto che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve contenere - in ossequio al disposto dell'art. 366 cod. proc. civ., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto - la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d'illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi. Ond'è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 120520). Nella specie non risulta che la doglianza abbia evidenziato i profili di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini consentiti nella presente sede, indicati dalla pronuncia di legittimità richiamata, avendo il giudice del gravame valutato l'assenza di ogni responsabilità del M. idonea a concretizzare un grave inadempimento contrattuale, con motivazione immune da lacune argomentative e da vizi logici, sostenendo l'adeguatezza dell'esame delle risultanze processuali compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo la motivazione del giudice del gravame, che evidenzia l'insussistenza di elementi idonei a legittimare una giusta causa di interruzione anticipata del rapporto, consente di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. 11.6.2008 n. 15483).

Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere complessivamente respinto.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della società e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2013

La Nuova Procedura Civile